

bilancio  
**revisione**

**società**  
contratti

11

2014

Rivista mensile di diritto  
e pratica per la gestione  
delle imprese

### 3. La Sentenza del mese

# CASO THYSSENKRUPP. LA LINEA DI CONFINE TRA DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE



Nell'individuazione del discrimine tra dolo eventuale e colpa cosciente, ciò che risulta dirimente è l'atteggiamento psichico dell'agente che richiede, ai fini della configurabilità del dolo eventuale, l'accettazione di un definito evento e non la semplice accettazione di una situazione rischiosa, che afferisce invece alla colpa cosciente. Inoltre, l'idea di accettazione dell'evento trova il suo presupposto in una valutazione che mette in conto, dopo appropriata ponderazione, l'evento medesimo come eventuale prezzo da pagare. Sono questi i punti fermi a cui giungono le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 38343/2014 (*ThyssenKrupp*), attraverso un approfondito *excursus* tra dottrina e giurisprudenza.

/ Sara GENNAI \*

/ Alessandro TRAVERSI \*\*

## LA SENTENZA IN BREVE

Il caso in esame riguarda il noto e drammatico evento verificatosi, nel dicembre 2007, nello stabilimento torinese delle acciaierie *ThyssenKrupp*, nel quale persero la vita sette dipendenti.

Emerse, all'epoca, un complessivo degrado dell'impianto, sostanzialmente dovuto alla decisione della società di dismetterlo per trasferire gli impianti a Terni, con conseguente cessazione degli investimenti per la sicurezza nella sede di Torino.

In particolare, furono rilevate significative carenze nella manutenzione e molteplici violazioni di misure antinfortunistiche, che contribuirono a determinare il devastante incendio che produsse il c.d. *flash fire*, vale a dire una

nuvola incandescente di olio nebulizzato che si espande immediatamente, non lasciando scampo agli operai che ne vennero investiti.

Riguardo alla questione che qui interessa, l'amministratore delegato della società fu accusato e condannato dalla Corte di Assise di Torino per **omicidio volontario dei lavoratori** (art. 575 c.c.), **ritenendosi sussistente in capo allo stesso l'elemento soggettivo del dolo eventuale**, in quanto, essendo a conoscenza delle condizioni di insicurezza dello stabilimento, non aveva attuato le doverose misure, decidendo di posticipare l'investimento antincendio ad epoca successiva al trasferimento degli impianti a Terni.

Nel successivo giudizio di appello, la sentenza

\* Avvocato in Firenze

\*\* Docente di Diritto penale tributario presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza - Avvocato

venne parzialmente riformata dalla Corte di Assise di Appello di Torino la quale, diversamente, qualificò il fatto come **omicidio colposo aggravato dalla colpa cosciente** (artt. 589 commi 1, 2, 3 e 61 n. 3 c.p.).

La "colpa cosciente" rappresenta una specifica ipotesi aggravata dei delitti colposi e si configura, secondo la previsione contenuta nell'art. 61 n. 3) c.p. nell'"*avere agito nonostante la previsione dell'evento*". È l'espressione della colpa al suo massimo grado. Avverso tale sentenza, presentò impugnazione il Procuratore Generale, insistendo perché la fattispecie venisse riconosciuta come dolosa e il ricorso, in considerazione delle esistenti divergenze giurisprudenziali sull'"*individuazione della linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente*", tenuto conto dell'estrema importanza della questione e della necessità di un definitivo chiarimento, è stato assegnato alla Suprema Corte a Sezioni Unite che, con sentenza n. 38343 del 24.4.2014, depositata in data 18.9.2014,<sup>1</sup> ha infine posto un punto

fermo sulla *vexata quaestio*, riconducendo la responsabilità dell'amministratore per la vicenda di cui trattasi nell'alveo della "**colpa cosciente**", demolendo con lucide e puntuali argomentazioni l'originaria impostazione accusatoria propugnata dalla Procura torinese.

La pronuncia in oggetto riveste particolare interesse ed importanza non solo per le pienamente condivisibili conclusioni cui perviene, ma anche perché lo spinoso tema del discrimine tra dolo eventuale e colpa cosciente, che ha assunto rilievo preminente nel moderno diritto penale, viene affrontato e analizzato in maniera capillare, addirittura sviscerato nel suo *excursus* giurisprudenziale fin dall'origine, con approfondimenti dottrinari e richiami a collaterali nozioni scientifiche derivanti dalla psicologia cognitiva.

Tanto che i principi enunciati possono poi trovare applicazione in settori diversi da quello della sicurezza sul lavoro, estendendosi alla variegata materia della responsabilità colposa in ambito di attività lecite.

## Cassazione penale SS.UU. 18.9.2014 n. 38343

Elemento soggettivo del reato – Dolo eventuale – Colpa cosciente – Criteri distintivi

[Omissis]

### Motivi della decisione

[Omissis]

#### 50. Considerazioni conclusive su dolo eventuale e colpa cosciente.

*La disamina di alcuni casi difficili affrontati da questa Corte rende chiaro, ben oltre qualsiasi disquisizione teoretica, che la giurisprudenza, quando il contesto è davvero controverso, predilige l'approccio volontaristico e si dedica con grande attenzione alla lettura dei dettagli fattuali che possono orientare alla lettura del moto interiore che sorregge la condotta. Anche in forza di tale considerazione riassuntiva è ora possibile tentare di tirare le fila.*

*Un dato testuale desunto dall'art. 43 c.p. è sicuramente decisivo per discernere tra dolo e colpa: l'essere o non essere della volontà. Noi non sappiamo esattamente cosa sia la volontà: la psicologia e le neuroscienze hanno fino ad ora ha fornito informazioni e valutazioni incerte, discusse, allusive. Tuttavia, la comune esperienza interiore ci indica in modo sicuro che nella nostra vita quotidiana sviluppiamo continuamente processi decisionali, spesso essenziali per la soluzione di cruciali contingenze esistenziali: il pensiero elaborante, motivato da un obiettivo, che si risolve in intenzione, volontà. Sappiamo pure che tali processi hanno un andamento assai variabile: a volte brevi ed impulsivi; a volte lunghi, complessi, segnati dalla ponderazione di diversi elementi spesso di segno opposto, di in-*

1 In *Banca Dati Eutekne*. Si riporta di seguito uno stralcio della sentenza.

formazioni di vario genere. Tale andamento culmina in un ineffabile momento decisivo in cui ci si determina ad agire o meno in vista di un determinato conseguimento. L'esperienza interiore ci insegna inoltre che i fattori di tale processo sono eterogenei, multiformi, alcuni maggiormente connotati in chiave emotiva, altri frutto di analisi razionale. Tale andamento si conclama nel dolo intenzionale, diretto verso uno scopo. Qui solitamente la condotta mostra la volontà finalistica senza incertezze e nessuna speciale indagine è richiesta. Diversa la situazione nel dolo diretto: il momento cognitivo in ordine agli elementi di fattispecie ed alle conseguenze del proprio agire è talmente netto che dal solo fatto di tenere una certa condotta sulla base di alcune informazioni sullo sviluppo degli accadimenti si inferisce, normalmente, una determinazione nel senso dell'offesa del bene giuridico protetto. Come si vede, si è in presenza di una sfera dell'agire umano dominata dalla rappresentazione. Il dolo, id est la volontà, è documentato dalla conoscenza delle conseguenze, dalla rappresentazione appunto. Si delinea così una figura giuridica distinta dal punto di vista strutturale, cui correttamente dottrina e giurisprudenza hanno riconosciuto, con sforzo analitico, una identità propria.

Assai più complessa ed oscura è la contingenza che si designa come dolo eventuale, caratterizzata, come si è visto dall'accettazione delle possibili conseguenze collaterali, accessorie delle proprie condotte. Qui il momento rappresentativo riguarda un evento dal coefficiente probabilistico non tanto significativo da risolvere il dubbio sull'essere o meno dell'atteggiamento doloso.

Né vi sono segni tangibili, significativi, che consentano di inferire subitaneamente e chiaramente la direzione della volontà, l'andamento del processo decisionale, l'atteggiamento psichico rispetto all'evento illecito non direttamente voluto ma costituente conseguenza concretamente possibile della propria condotta. Tale evento collaterale non è propriamente oggetto di volizione. Il quadro è senza dubbio aperto all'incertezza e richiede di definire quale sia, in tali contingenze, l'atteggiamento psichico rispetto all'evento collaterale che possa essere considerato equivalente della volontà, ad essa assimilabile; in modo che, come è stato suggestivamente suggerito, si riveli una diversa declinazione del concetto di volontà entro un unitario nucleo di

senso capace di conservare a ciascuna delle configurazioni del dolo un "analogo concetto di volontà". Il dolo eventuale deve dunque essere configurato in guisa tale che possa esser letto sensatamente e senza forzature come una forma di colpevolezza dolosa; in ossequio al fondante principio di legalità. Senza dubbio l'istituto è fortemente modellato dalle esigenze del diritto ed è dunque più normativo di altri. Esso, come si è già accennato, costituisce una costante criminologica, corrisponde a storiche ed immutate istanze di punizione di comportamenti che, per l'adesione che comportano alla prospettiva della verifica dell'evento, sono comunemente ritenuti riprovevoli e meritevoli di giuridica sanzione. D'altra parte, come pure si è accennato, il dolo eventuale è nato per corrispondere ad esigenze analitiche, garantiste; per sottrarre la fenomenologia di cui ci si occupa all'oscuro maneggio di risalenti istituti dai contorni deliberatamente offuscati, indefiniti, funzionali ad una pronta e sommaria azione punitiva, come il *dolus generalis* ed il *dolus indirectus*. Tale sforzo analitico deve essere rammentato ed aggiornato. Diverse istanze pertinenti ai livelli più alti e fondanti della scienza penalistica impongono di prendere atto della necessità di tale pur incerta figura; ed al contempo di definirla, circoscriverla entro confini ristretti e chiari, in modo che sicura e prevedibile ne sia l'applicazione. Su ciò si tornerà.

Uno dei modi classici per segnare i tratti ed i confini del dolo eventuale è quello di confrontarlo con le figure ad esso più vicine: il dolo diretto e la colpa cosciente. La prima distinzione è teoricamente chiara; anche se, come si è visto non risulta unanimemente definito il livello di probabilità dell'evento dal quale si possa inferire immediatamente il dolo. Di ciò si è detto.

Qui occorre considerare che in ogni caso il coefficiente probabilistico assai spesso non è misurabile; o non è talmente elevato da potersene inferire in modo tranquillante il dolo. Perciò, quanto più ci si avventura in ambiti incerti, tanto più penetrante ha da essere la valutazione coordinata di tutte le contingenze del caso alla ricerca del tratto volontaristico che contrassegna la colpevolezza dolosa. Ben più complessa è l'individuazione della linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente. Anticipando le conclusioni, per conferire chiarezza al discorso occorre subito dire che, posto in tali ter-

mini, il problema potrebbe generare qualche fraintendimento.

L'idea di un tratto di confine potrebbe infatti indurre a pensare erroneamente che tra l'una e l'altra figura vi sia, in linea di principio, una sfumata continuità. In realtà non è proprio così.

Dolo e colpa sono forme di colpevolezza radicalmente diverse, per certi versi antitetiche. Alla luce di tale diversità va pure letta la distinzione di cui si discute. Si vuol dire che le due figure, il dolo eventuale e colpa cosciente, appartengono a due distinti universi e da tale radicale diversità delle categorie al cui interno si collocano traggono gli elementi che le caratterizzano e le distinguono. Tanto per chiarire subito ciò che si intende dire e sottrarre la disamina ai fumi dell'astrattezza: la struttura della previsione è diversa; diverso è l'evento; diverso è lo scenario dell'agire umano; diverso infine è l'*animus*. Su ciò si tornerà diffusamente più avanti.

Tali preliminari enunciazioni aiutano a spiegare le molteplici ragioni critiche che inficiano la pur accreditata ed autorevole dottrina, spesso recepita dalla giurisprudenza, che individua nella colpa cosciente una previsione seguita da una controprevisione, cioè da una previsione negativa circa la verifica dell'evento; e nel dolo eventuale, per conseguenza, un dubbio irrisolto.

Di alcune diffuse e condivise ragioni si è già detto. È sufficiente rammentare che il Codice parla, a proposito della colpa cosciente, di reale previsione dell'evento e non fa per nulla cenno al processo di negazione dell'accadimento elaborato dall'indirizzo che si critica.

Inoltre, la teoria sottende una non realistica semplificazione ed idealizzazione della realtà: un agente che lucidamente analizza, discerne e si persuade nel senso della negazione dell'evento. Si tratta di una visione delle cose molto lontana dalla varietà delle contingenze che si verificano nella vita. Essa è certamente valida nel caso di scuola del lanciatore di coltelli, ma non nelle mille sfumate irripetibili contingenze del reale; tanto più nel mondo spesso buio, opaco, subliminale della colpa. Qui la sconsideratezza, la superficialità, l'irragionevolezza accreditano forme di previsione sommarie ed irrisolte, buone per la colpa ma non per il dolo.

Le cose non mutano guardandole nella prospettiva del dolo eventuale: secondo la teoria in esame esso si configurerebbe tutte quante volte l'agente

si determini in presenza di un dubbio irrisolto circa la verifica dell'evento e quindi in presenza della mera percezione di una situazione rischiosa. Una tale soluzione interpretativa svuota tale imputazione soggettiva di ogni reale contenuto volitivo che coinvolga la relazione tra condotta ed evento; la allontana in modo inaccettabile dalla categoria del dolo come atto di volontà; da luogo ad una sorta di presunzione. Certamente il dubbio accredita l'ipotesi di un agire che implichi una qualche adesione all'evento, ma si tratta appunto solo di un'ipotesi che deve confrontarsi con tutte le altre contingenze del caso concreto. Tale principio, del resto, è stato già espresso dalle Sezioni Unite (Nocera) e da diverse pronunzie di legittimità. Si è affermato che il dubbio descrive una situazione irrisolta, di incertezza, che appare difficilmente compatibile con una presa di posizione volontaristica in favore dell'illecito, con una decisione per l'illecito; ma ove concretamente superato, avendo l'agente optato per la condotta anche a costo di cagionare l'evento, volitivamente accettandolo quindi nella sua prospettata verifica, lascia sussistere il dolo eventuale (Sez. 1, n. 30472 del 11/07/2011, Braidic, Rv. 251484; Sez. 4, n. 36399 del 05/09/2013, M., Rv. 256342).

Dunque, ciò che risulta dirimente è, infine, un atteggiamento psichico che indichi una qualche adesione all'evento per il caso che esso si verifichi quale conseguenza non direttamente voluta della propria condotta. Il contrario avviso trascura, come è stato considerato dalla più attenta dottrina, che chi agisce dubitando a volte si determina in condizioni di irrazionalità motivazionale, oppure versa in uno stato di opacità che rapporta il rimprovero giuridico alla sfera della colpa.

In breve, la previsione dell'evento può essere ben diversa nel dolo eventuale e nella colpa cosciente; e ciò costituisce il riflesso della diversità di fondo tra colpevolezza dolosa e colpevolezza colposa. Nel dolo si è in presenza dell'agire umano ordinato, organizzato, finalistico. Un processo intellettuale che, lungamente elaborato o subitaneamente sviluppatosi e concluso, sfocia pur sempre in una consapevole decisione che determina la condotta antigiuridica.

Qui il rimprovero giuridico coglie la scelta d'azione, o d'omissione, che si dirige nel senso della offesa del bene giuridico protetto. Il dolo, come si è già accennato, esprime la più intensa adesione

*inferiore al fatto, costituisce la forma fondamentale, generale ed originaria di colpevolezza; la più diretta contrapposizione all'imperativo della legge. Tale atteggiamento di contrapposizione alla legge giustifica, conviene rammentarlo, un trattamento sanzionatorio ben più severo di quello riservato ai comportamenti meramente colposi.*

*Se così è, ne consegue che nel dolo non può mancare la puntuale, chiara conoscenza di tutti gli elementi del fatto storico propri del modello legale descritto dalla norma incriminatrice. In particolare, le istanze di garanzia in ordine al rimprovero caratteristico della colpevolezza dolosa richiedono che l'evento oggetto della rappresentazione appartenga al mondo del reale, costituisca una prospettiva sufficientemente concreta, sia caratterizzato da un apprezzabile livello di probabilità. Solo in riferimento ad un evento così definito e tratteggiato si può istituire la relazione di adesione interiore che consente di configurare l'imputazione soggettiva. In breve, l'evento deve essere descritto in modo caratterizzante e come tale deve essere oggetto, di chiara, lucida rappresentazione; quale presupposto cognitivo perché possa, rispetto ad esso, configurarsi l'atteggiamento di scelta d'azione antigiusdica tipica di tale forma d'imputazione soggettiva. La colpevolezza colposa è tutt'altra cosa. Tale figura, per vero, è entrata nel mondo governato dal principio di colpevolezza da un tempo relativamente breve, quale frutto di una complessa speculazione teoretica cui la Suprema Corte ha nel complesso prestato adesione (amplius p. 25). Essa rimane, però, figura accentuatamente normativa ed assai ben distinta, sotto ogni riguardo, rispetto al dolo. Ne è testimonianza lo storico fallimento dei tentativi di configurare un concetto unitario di colpevolezza su base psicologica: nella colpa tale base solitamente manca o è insignificante. La figura è opaca, umbratile, fatta più di pieni che di vuoti, caratterizzata immancabilmente, al fondo, da qualcosa che è mancato; bisognosa di eterointegrazione, generata da regole cautelari o da conoscenze scientifiche o tecniche.*

*È pur vero che il codificatore ha ritenuto di configurare nella colpa, accanto all'istanza di prevedibilità dell'evento, implicitamente postulata da tale istituto, anche la situazione di concreta previsione dell'esito antigiusdico che caratterizza la colpa cosciente. Orbene, come è stato del resto mostrato da*

*acuta dottrina, è chiaro che si è in presenza di una situazione distinta e più grave rispetto a quella della colpa incosciente. Tuttavia è necessario che tale previsione sia letta traendo ispirazione dall'essenza della colpa, al cui interno deve restare saldamente insediata; per evitare confondimenti con i distinti e già indicati connotati della colpevolezza dolosa. Occorre allora partire dalla già evocata connessione tra regola cautelare ed evento. L'evento, si è visto, deve costituire concretizzazione del rischio che la cautela era chiamata a governare.*

*Dal punto di vista soggettivo per la configurabilità del rimprovero è sufficiente che tale connessione tra la violazione delle prescrizioni recate delle norme cautelari e l'evento sia percepibile, riconoscibile dal soggetto chiamato a governare la situazione rischiosa. Nella colpa cosciente si verifica una situazione più definita: la verifica dell'illecito da prospettiva teorica diviene evenienza concretamente presente nella mente dell'agente; e mostra per così dire in azione l'istanza cautelare. L'agente ha concretamente presente la connessione causale rischiosa; il nesso tra cautela ed evento. L'evento diviene oggetto di una considerazione che disvela tale istanza cautelare, ne fa acquisire consapevolezza soggettiva. Di qui il più grave rimprovero nei confronti di chi, pur consapevole della concreta temperie rischiosa in atto, si astenga dalle condotte doverose volte a presidiare quel rischio. In questa mancanza, in questa trascuratezza, è il nucleo della colpevolezza colposa contrassegnata dalla previsione dell'evento: si è, consapevolmente, entro una situazione rischiosa e per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altra biasimevole ragione ci si astiene dall'agire doverosamente. Tale situazione è tutt'affatto diversa da quella prima delineata a proposito della puntuale conoscenza del fatto quale fondamento del rimprovero doloso, basato, lo si rammenta ancora, sulla positiva adesione all'evento collaterale che, ancor prima che accettato, è chiaramente rappresentato. D'altra parte tale connotazione della consapevolezza colposa allontana ulteriormente l'idea irrealistica costituita dal processo di previsione e controprevisione o previsione negativa. Non è per nulla escluso che tale situazione possa in qualche caso verificarsi, ma essa non è un tratto fondante, immancabile, della previsione dell'evento che caratterizza l'aggravante.*

Tale differenza di contesto e di senso giustifica da un lato una diversa descrizione dell'evento (al tema si è fatto cenno sopra al p. 25) e dall'altro forme di consapevolezza della sfera fattuale diverse e più sfumate rispetto a quella propria dell'ambito doloso.

È sufficiente che l'evento esprima la concretizzazione del rischio cautelato dalla norma prevenzionistica. Rispetto a tale evento la rappresentazione, nella colpa, occorre ribadirlo, può ben essere vaga ed alquanto sfumata, pur preservando i tratti essenziali che connettono causalmente la violazione cautelare con l'evento medesimo.

Le più volte ripetute sottolineature delle differenze tra dolo eventuale e colpa cosciente consentono di rimarcare ulteriormente la fallacia dell'opinione che identifica il dolo eventuale con l'accettazione del rischio. L'espressione è tra le più abusate, ambigue, non chiare, dell'armamentario concettuale e lessicale nella materia in esame. La si vede utilizzata in giurisprudenza in forma retorica quale espressione di maniera, per coprire le soluzioni più diverse. Essa, come si è visto, è alla base dell'argomentazione proposta dal Procuratore Generale.

Al riguardo è possibile porre alcune radicali enunciazioni critiche.

In primo luogo trovarsi in una situazione di rischio, avere consapevolezza di tale contingenza e pur tuttavia regolarsi in modo malaccorto, trascurato, irrazionale, senza cautelare il pericolo, è tipico della colpa che, come si è visto, è malgoverno di una situazione di rischio e perciò costituisce un distinto atteggiamento colpevole, rimproverabile. Inoltre, il Codice stabilisce nel dolo una essenziale relazione tra la volontà e la causazione dell'evento: qui è il nucleo sacramentale dell'istituto. Un atteggiamento interno in qualche guisa ad esso assimilabile va rinvenuto pure nel dolo eventuale. In tale figura, come si è accennato, non vi è finalismo, non vi è rappresentazione di un esito immancabile o altamente probabile, in breve, traspare poco della sfera interna, non vi è volontà in azione, esteriorizzata. Si tratta allora di andare alla ricerca della volontà o meglio di qualcosa ad essa equivalente nella considerazione umana, in modo che possa essere sensatamente mosso il rimprovero doloso e la colpevolezza quindi si concretizzi. Tale essenziale atteggiamento difetta assolutamente nella mera accettazione del rischio, che trascura l'essenzia-

le relazione tra condotta volontaria ed evento; e, come è stato osservato, finisce col trasformare gli illeciti di evento in reati di pericolo.

Risulta del tutto chiaro a questo punto che la dottrina e la giurisprudenza che valorizzano la rilevanza della volontà e della sua ricerca anche nell'ambito della figura di cui si discute colgono nel segno; e che il momento dell'accertamento, pur essendo analiticamente distinto dalla struttura e dall'oggetto della fattispecie, tende a compenetrarvisi e ad assumere un ruolo in concreto cruciale. Si vuol dire che tutto ciò che si è sin qui esposto risulterebbe una pura esercitazione verbale se non si riuscisse a dire chiaramente cosa esattamente sia l'evocato atteggiamento psichico e come esso possa essere accertato.

Muovendosi nella sfera interiore è chiaro che entra in campo il paradigma indiziario. In breve si cercano sulla scena i segni dai quali inferire la sicura accettazione degli effetti collaterali della propria condotta. Sovviene a tale riguardo quanto sin qui esposto sui processi decisionali, nei quali agiscono diversi fattori emotivi e razionali. Si tratterà, nei limiti del possibile, di tentare di spiegare l'accaduto, di ricostruire l'iter decisionale, di intendere i motivi che vi hanno agito, di cogliere, insomma, perché ci si è determinati in una direzione. Occorrerà comprendere se l'agente si sia lucidamente raffigurata la realistica prospettiva della possibile verifica dell'evento concreto costituente effetto collaterale della sua condotta, si sia per così dire confrontato con esso e infine, dopo aver tutto soppesato, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia consapevolmente determinato ad agire comunque, ad accettare l'eventualità della causazione dell'offesa.

Naturalmente, tale ordine di idee può essere espresso in molti, sfumati modi e le teorie volontaristiche di cui si è sopra dato conto, al fondo, non differiscono molto tra loro se guardate con l'occhio della giurisprudenza, attenta più alle questioni di fondo che alle pur sapienti ed accurate varianti stilistiche. Ciò che è di decisivo rilievo è che si faccia riferimento ad un reale atteggiamento psichico che, sulla base di una chiara visione delle cose e delle prospettive della propria condotta, esprima una scelta razionale; e, soprattutto, che esso sia rapportato allo specifico evento lesivo ed implichi ponderata, consapevole adesione ad esso, per il caso che abbia a realizzarsi.

Non rilevano invece, in quanto tali, gli atteggiamenti della sfera emotiva, gli stati d'animo. L'ottimismo ed il pessimismo, la speranza, naturalmente, non hanno un ruolo significativo nell'indagine sull'atteggiamento interno in rapporto alla direzione della condotta verso l'offesa del bene giuridico. Risulta però spesso interessante comprendere le ragioni che hanno determinato la speranza o altro atteggiamento emotivo. E dunque non può neppure dirsi che la considerazione della sfera emotiva sia del tutto estranea al nostro tema. Di ciò ci si occuperà nel prosieguo.

Lo stesso stato di dubbio irrisolto, conviene ripeterlo, non risolve il problema del dolo eventuale: indica un indizio, ma è pur sempre necessario dimostrare che lo stato d'incertezza sia accompagnato dalla già evocata, positiva adesione all'evento; dalla scelta di agire a costo di ledere l'interesse protetto dalla legge. Ciò che è di decisivo rilievo è che nella scelta d'azione sia ravvisabile una consapevole presa di posizione di adesione all'evento, che consenta di scorgervi un atteggiamento ragionevolmente assimilabile alla volontà, sebbene da essa distinto: una volontà indiretta o per analogia, si potrebbe dire. In questo risiede propriamente la rimproverabilità, la colpevolezza dell'atteggiamento interno che si denomina dolo eventuale.

Il Collegio ha la consapevolezza che, sebbene nelle enunciazioni che precedono vi sia una presa di posizione ed una risposta di principio alle questioni sul tappeto, sovente le formule della teoria vengono distorte più o meno consapevolmente nella prassi: è il lato oscuro del diritto penale. Vi è quindi necessità di affrontare analiticamente il tema della prova del dolo eventuale, anche alla luce dei casi topici che, a tal fine, sono stati esposti in precedenza con qualche ricchezza di dettaglio.

#### **51. Gli indizi o indicatori del dolo eventuale.**

Come si è visto, dovendosi indagare la sfera interiore, l'indagine sul dolo eventuale si colloca sul piano indiziario. Va subito aggiunto, però, che tali indizi o indicatori non incarnano la colpevolezza, ma servono a ricostruire il processo decisionale ed i suoi motivi e particolarmente il suo culmine che, come si è visto, si realizza con l'adozione di una condotta che si basa sulla nitida, ponderata consapevolezza della concreta prospettiva dell'evento collaterale; e si traduce in adesione a tale eventualità, quale

prezzo o contropartita accettabile in relazione alle finalità primarie. Gli indizi, insomma, sono al servizio del giudizio che si risolve nel peculiare rimprovero doloso di cui ci si occupa.

Per sottrarre l'argomentazione al rischio dell'astrettezza conviene analizzare alcuni indicatori, anche in rapporto alla loro utilizzazione in ambito giurisprudenziale.

**51.1.** La condotta che caratterizza l'illecito ha un determinante rilievo negli illeciti di sangue, che costituiscono il classico paradigma della fattispecie. Se ne è vista una rassegna giurisprudenziale: le caratteristiche dell'arma, la ripetizione dei colpi, le parti prese di mira e quelle colpite, sono importanti, nella prospettiva del dolo eventuale, quando non si è in presenza della elevata probabilità di verificazione dell'evento che contrassegna il dolo diretto. Ma si tratta della parte più nota e meno interessante del nostro tema.

**51.2.** Rileva pure, negli ambiti governati da discipline cautelari, la lontananza della condotta standard. Quanto più grave ed estrema è la colpa tanto più si apre la strada ad una cauta considerazione della prospettiva dolosa. Si tratta della situazione che caratterizza la più recente esperienza giuridica di cui si è dato sopra conto.

Emblematico il contesto della circolazione stradale. Qui è naturale pensare allo schema normativo della colpa cosciente; e questa è stata infine la soluzione accreditata dalla giurisprudenza della Suprema Corte. L'opposta soluzione nel senso del dolo eventuale ha preso corpo in alcuni casi davvero peculiari nei quali l'agente ha mostrato una determinazione estrema, la volontà di correre, per diverse ragioni, rischi altissimi senza porre in essere alcuna misura per tentare di governare tale eventualità; in breve ha realmente, tangibilmente accettato l'eventualità della verificazione dell'evento illecito.

**51.3.** La personalità, la storia e le precedenti esperienze talvolta indiziano la piena, vissuta consapevolezza delle conseguenze lesive che possono derivare dalla condotta; e la conseguente accettazione dell'evento. Nel caso della donna che aveva trasmesso il virus HIV al partner, vi era l'esperienza di un evento analogo che aveva colpito il precedente compagno, conducendolo alla morte. Il peso di una così drammatica circostanza è con tutta evidenza capace di orientare la lettura in chiave dolosa dei ripetuti, successivi contatti sessuali.



Ma l'esperienza può assumere significato in senso contrario. Il lanciatore di coltelli, forte della consumata abilità comprovata da mille prove, non mette in conto di colpire il bersaglio umano.

Parimenti il pilota d'auto temprato da molte gare affronta fiducioso rischi maggiori di un conducente ordinario: confida che l'abilità acquisita lo aiuterà in eventuali contingenze critiche.

La personalità, esaminata in concreto e senza categorizzazioni moralistiche, può mostrare le caratteristiche dell'agente, la sua cultura, l'intelligenza, la conoscenza del contesto nel quale sono maturati i fatti; e quindi l'acquisita consapevolezza degli esiti collaterali possibili. Insomma, essa ha un peso indiscutibile, soprattutto nell'ambito del profilo conoscitivo del dolo.

Nel caso, cui si è già fatto cenno, dell'uomo che trasmette alla moglie il virus HIV, il dolo è stato infine escluso facendo leva sul basso livello culturale e sull'incompleta comprensione delle drammatiche conseguenze delle sue azioni.

Parimenti la personalità immatura del giovane che furoreggia in moto è più verosimilmente compatibile con la colpa che col dolo eventuale.

**51.4.** La durata e la ripetizione della condotta. Un comportamento repentino, impulsivo, accredita l'ipotesi di un'insufficiente ponderazione di certe conseguenze illecite. In generale la bravata e l'atto compiuto d'impulso in uno stato emotivo alterato indiziano un atteggiamento di grave imprudenza piuttosto che la volontaria accettazione della possibilità che si verificano eventi sinistri.

Per contro, una condotta lungamente protratta, studiata, ponderata, basata su una completa ed esatta conoscenza e comprensione dei fatti, apre realisticamente alla concreta ipotesi che vi sia stata previsione ed accettazione delle conseguenze lesive.

Sempre a proposito del contagio del virus HIV, la frequenza dei rapporti sessuali non solo incrementa le probabilità, ma mostra solitamente un atteggiamento risoluto, determinato. Lo si è visto nella giurisprudenza esaminata: nel caso di rapporti lungamente protratti con la partner tale significativo dato indiziaro aveva inizialmente condotto all'affermazione di responsabilità per dolo eventuale. Tale dato, lungi dall'essere svalutato nel prosieguo del giudizio, è stato ritenuto sopravanzato da carenze culturali e da altre discusse contingenze cui si è qui sopra fatto cenno. Si tratta di uno dei casi

più controversi dell'esperienza giuridica in materia.

**51.5.** La condotta successiva al fatto.

La fattiva e spontanea opera soccorritrice può aver peso nell'accreditare un atteggiamento riconducibile alla colpa e non al dolo eventuale.

Per contro, l'estremo tentativo di fuga del ladro, pur dopo il disastroso urto mortale, mostra appieno la estrema determinazione del tentativo di sottrarsi a qualunque costo all'intervento di polizia; e dunque l'adesione alla drammatica prospettiva poi realizzata.

All'opposto, lo stupore del giovane che si avvede di aver investito i ciclomotoristi mostra in modo alquanto pregnante l'assenza di previsione ed accettazione di quell'esito estremo.

**51.6.** Il fine della condotta, la sua motivazione di fondo; e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali, cioè la congruenza del "prezzo" connesso all'evento non direttamente voluto rispetto al progetto d'azione. Il tema è cruciale, interessa direttamente il processo in esame e sarà ripreso più avanti.

**51.7.** La probabilità di verificazione dell'evento. Si è visto che la certezza o l'elevata probabilità dell'esito antiggiuridico accreditano il dolo diretto. Ma, come si è già esposto, nei contesti della giurisprudenza il coefficiente probabilistico non è quasi mai misurabile. Si compiono valutazioni di massima. Allora, se è lecito riferirsi alla probabilità dell'evento come ad un indicatore significativo, un approccio sensato al problema induce senz'altro ad affermare che, quanto più ci si allontana dall'umana certezza sui sentieri incerti della probabilità, tanto più il giudice attento a cogliere le movenze dell'animo umano deve investigare profondamente lo scenario complessivo per scorgervi i segni di un atteggiamento riconducibile alla sfera del volere. Mai dimenticando che la probabilità non va considerata in astratto, ma sogguardata dal punto di vista dell'agente, della percezione che questi ne ha avuta.

**51.8.** Le conseguenze negative o lesive anche per l'agente in caso di verificazione dell'evento. Si tratta di un tema ricorrente nell'infortunistica stradale, che accredita fortemente l'ipotesi colposa. Tale indirizzo è stato ribaltato, come si è visto solo in situazioni estreme, in presenza di concrete emergenze che conducevano a ritenere che le motivazioni dell'elevata velocità e le peculiarità della condotta

di guida implicavano l'accettazione dell'eventualità di subire conseguenze personali negative, dando così consistenza dolosa all'azione.

**51.9.** Il contesto lecito o illecito. Una situazione illecita di base indizia più gravemente il dolo, mentre un contesto lecito solitamente mostra un insieme di regole cautelari ed apre la plausibile prospettiva dell'errore commesso da un agente non disposto ad accettare fino in fondo conseguenze che lo collocano in uno stato di radicale antagonismo rispetto all'imperativo della legge, tipico del dolo. Naturalmente tale criterio, al pari del resto di tutti gli altri cui si è fatto riferimento, va utilizzato con cautela, ed in accordo con le altre emergenze del caso concreto. Qui si tratta, in particolare, di evitare che il giudizio sulla colpevolezza per il fatto concreto possa nascondere un giudizio sul tipo d'autore.

**51.10.** L'indagine indiziaria sul dolo eventuale va alla ricerca precipuamente dei tratti di scelta razionale che sottendono la condotta. Perciò, come si è ripetutamente enunciato, gli stati affettivi, emozionali, l'ottimismo, il pessimismo, sono in linea di principio assai poco influenti ed anzi, secondo molti, irrilevanti.

Se ne è discusso molto, come si è visto, anche in giurisprudenza, a proposito della speranza e del suo carattere ragionevole o irragionevole. Qui occorre intendersi. Senza dubbio l'ottimismo o il pessimismo, la rimozione, il chiudere gli occhi, gli stati affettivi in generale, non risolvono il problema del dolo eventuale. Non è tuttavia privo di interesse tentare di cogliere se e quale iter abbia condotto ad un atteggiamento fiducioso. Il caso [Omissis] è tipico. I genitori, oltre a non augurarsi per nulla la morte della figlia, avevano maturato la speranza che gli interventi autoritativi imponessero i trattamenti salvavita, evitando loro condotte ritenute peccaminose.

**51.11.** Il controfattuale alla stregua della prima formula di Frank.

Resta da dire del più importante e discusso indicatore del dolo eventuale che si configura quando, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, è possibile ritenere che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verifica dell'evento. Esso, come si è visto, è stato utilizzato dalle Sezioni Unite in tema di ricettazione ed è evocato in diverse pronunzie di legittimità.

Si è sopra esposto che l'autorevole dottrina che maggiormente ha rimarcato la necessità di cogliere il momento volitivo pure nel dolo eventuale ha ritenuto che tale strumento sia l'unico risolutivo.

L'enunciazione è per certi versi condivisibile, poiché tale giudizio controfattuale riconduce virtualmente l'atteggiamento dell'agente a quello proprio del dolo diretto e dunque riduce ma definisce nitidamente l'area occupata dalla figura soggettiva in esame. D'altra parte, alcune delle critiche mosse a tale approccio appaiono poco convincenti. In effetti si è in presenza di un giudizio ipotetico, ma ciò non è per nulla estraneo allo strumentario della scienza penalistica che, appunto, da valutazioni congetturali è pervasa. L'importante è che si sia in possesso di informazioni altamente affidabili che consentano di esperire il controfattuale e di rispondere con sicurezza alla domanda su ciò che l'agente avrebbe fatto se avesse conseguito la previsione della sicura verifica dell'evento illecito collaterale. Occorre però realisticamente prendere atto che tale situazione non sempre si verifica. In molte situazioni il dubbio rimane irrisolto. Vi sono casi in cui neppure l'interessato saprebbe rispondere ad una domanda del genere. Allora, guardando le cose con il consueto, sensato realismo della giurisprudenza, occorre ritenere che la formula in questione costituisca un indicatore importante ed anzi sostanzialmente risolutivo quando si abbia modo di esperire in modo affidabile e concludente il relativo controfattuale. L'accertamento del dolo eventuale, tuttavia, non può essere affidato solo a tale strumento euristico; ma deve avvalersi di tutti i possibili, alternativi strumenti d'indagine.

**51.12.** L'esposizione che precede indica solo alcuni degli indizi. Il catalogo è aperto e ciascuna fattispecie concreta, analizzata profondamente, può mostrare plurimi segni peculiari in grado di orientare la delicata indagine giudiziaria sul dolo eventuale. Va aggiunto che, come per tutte le valutazioni indiziarie, quanto più alta è la affidabilità, la coerenza e la consonanza dei segni tanto maggiore risulta la forza del finale giudizio. Anche qui l'indagine demandata al giudice richiede uno estremo, disinteressato sforzo di analisi e comprensione dei dettagli; un atteggiamento, cioè, immune dalla tentazione di farsi protagonista di scelte politico-criminali che non gli competono ed al contempo at-

tivamente interessato alla comprensione dei fatti, anche quelli psichici, alieno dall'applicazione pigra di meccanismi presuntivi.

Non può certo nascondersi che un tale itinerario non è per nulla facile, non solo e non tanto per l'affinato talento critico che richiede, ma anche perché spesso il materiale probatorio è povero, non consente quella completa lettura di scenario dalla quale soltanto può scaturire un persuasivo giudizio di colpevolezza per dolo eventuale. Tutto ciò deve indurre a speciale cautela. La figura di cui ci si occupa è peculiare, marginale, di difficile accertamento.

In conseguenza, in tutte le situazioni probatorie irrisolte alla stregua della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, occorre attenersi al principio di favore per l'imputato e rinunciare all'imputazione soggettiva più grave a favore di quella colposa, se prevista dalla legge.

Di certo, infine, il tema dell'accertamento del dolo eventuale mette in campo la figura del giudice. Questi potrà affrontare un'indagine tanto delicata e difficile come quella cui si è sin qui fatto cenno solo se abbia matura consapevolezza del proprio ruolo di professionista della decisione; e sia determinato a coltivare ed esercitare i talenti che tale ruolo richiedono: assiduo impegno a ricercare, con le parti, i fatti fin nei più minuti dettagli; e ad analizzarli, soprattutto, con un atteggiamento di disinteresse, cioè di purezza intellettuale che consenta di accogliere, accettare senza pregiudizi il senso delle cose; di rifuggire da interpretazioni precostituite, di maniera; di vagliare e ponderare tutte le acquisizioni con equanimità.

Uno sguardo alla giurisprudenza più recente, come si è accennato, consente di affermare che l'inflessione volontaristica del dolo eventuale è dominante nei casi più delicati; e che non manca, solitamente, una acuta attenzione a sceverare per quanto possibile gli atteggiamenti interni. Tale indirizzo deve essere valorizzato ed irrobustito; anche per contrastare ricorrenti tensioni verso forzature della realtà e del senso delle cose, per rendersi protagonisti di scelte criminologiche che trascendono la sfera giudiziaria. In ogni caso va ribadito, quale estrema garanzia del giudizio, che nei casi incerti il principio del favor rei dovrebbe sempre orientare a configurare la colpa cosciente, affinché non si disperda il tratto fondante del dolo, costituito dalla connessione tra l'atteggiamento interiore e l'evento.

## **52. Le sentenze di merito alla luce dei principi.**

Alla luce di quanto esposto traspaiono gli errori logico-giuridici ed anche le incoerenze interne della prima sentenza, in parte poste in luce dalla sentenza d'appello. Essa muove dalla enfaticizzazione della recente giurisprudenza di legittimità che con maggiore forza ha evidenziato la necessità di una ricostruzione del dolo che ne valorizzi la componente lato sensu volontaristica; ma ha poi letto i fatti alla luce della teoria dell'accettazione del rischio che, come si è esposto, soprattutto nelle sue forme più radicali, obliterando l'intreccio tra condotta, rappresentazione ed evento, costituisce il più insidioso ostacolo al riconoscimento della tipica colpevolezza dolosa che proprio su tale intreccio si fonda alla stregua dell'art. 43 c.p.

Sull'idea di accettazione del rischio insiste il ricorrente Procuratore Generale, ma si tratta di un punto di vista che deve essere recisamente respinto per le ragioni già più volte dette. Lo si ripete. Il legame previsto dall'art. 43 c.p. riguarda non una semplice condizione di rischio bensì un evento specifico, quello che presenta i tratti significativi dell'accidente concretamente verificatosi.

Pure incoerente è la distinzione che la prima sentenza prospetta tra l'atteggiamento psichico dei diversi imputati visto che essi, come si è ampiamente esposto, erano i protagonisti attivi del medesimo processo decisionale e vi contribuirono, ciascuno secondo il proprio ruolo e le proprie prerogative. È quindi artificiosa, nella fattispecie, la distinzione tra speranza ragionevole ed irragionevole. D'altra parte, occorre pure rammentare ancora che il giudizio sul dolo eventuale non può basarsi su un isolato indicatore (la speranza, ragionevole o irragionevole che sia), ma deve tentare la coerente lettura di tutte le acquisizioni pertinenti.

La pronunzia reca, poi, due errori logici. Il primo attiene alla connessione tra la personalità dell'amministratore delegato e gli eventi infausti. Si descrive la figura di un professionista dotato di elevate qualità professionali e si ipotizza che un bieco calcolo di risparmio di risorse lo abbia consapevolmente condotto ad accettare la concreta possibilità di eventi catastrofici. Il Collegio intende qui ribadire l'importanza di considerare la personalità dell'imputato, soprattutto nelle situazioni di rischio lecito. L'esigenza di una penetrante lettura della temperie interiore deve avere la meglio su preoccupazioni di

*maniera, spesso ripetute acriticamente, che paventano un diritto penale d'autore. E in effetti proprio la considerazione della personalità costituisce il più radicale ostacolo all'accoglimento della tesi accusatoria. Il fatto è che la holding aveva avviato una decisa campagna di lotta senza quartiere al fuoco. E. era un importante dirigente, cui era stato affidato un ruolo di grande rilievo: nulla induce a ritenere che egli abbia scientemente disatteso tale forte indicazione di politica aziendale accedendo alla prospettiva di generare eventi simili a quello disastroso del [Omissis]cui si è sopra fatto cenno.*

*La sentenza è pure intrinsecamente debole quando sottovaluta, svislisce la circostanza che prima delle sue visite a [Omissis], lo stabilimento veniva "tirato a lucido" ad iniziativa del direttore S. Infatti non vi è dubbio che tale accorgimento inducesse l'amministratore ad una percezione inesatta della reale situazione.*

*Certo, E. disponeva anche di altre informazioni sullo stabilimento, ma non è logico trascurare l'impatto comunicativo che derivava dalla diretta osservazione dei luoghi. Tale dato serve a sorreggere l'apprezzamento della Corte d'appello che, come si è visto, ha basato la sua argomentazione proprio sul ritenuto, anche se gravemente erroneo, convincimento che le condizioni dell'impianto fossero tali che i piccoli ricorrenti focolai potessero essere governati, come al solito, dall'intervento degli operatori. A ciò è da aggiungere che la sentenza impugnata tratteggia in modo del tutto corretto gli elementi caratterizzanti il dolo eventuale. Esso, si afferma, implica non la semplice accettazione di una situazione rischiosa ma l'accettazione di un definito evento. Ed inoltre l'idea di accettazione dell'evento trova il suo presupposto in una valutazione che mette in conto, dopo appropriata ponderazione, l'evento medesimo come eventuale prezzo da pagare. Si tratta, come si vede, di un'enunciazione aderente ai principi sopra esposti; e che costituisce la corretta chiave di lettura per escludere recisamente il dolo eventuale e collocare la vicenda nella sede naturale: quella della colpa cosciente.*  
[Omissis]

## MASSIMA

Dolo e colpa sono forme di colpevolezza radicalmente diverse, per certi versi antitetice.

Nel dolo si è in presenza dell'agire umano organizzato e finalizzato, di talché non può mancare, anche nel dolo eventuale, la puntuale conoscenza di tutti gli elementi del fatto, ivi compresa la concreta rappresentazione dell'evento. Il nucleo della colpa cosciente è invece caratterizzato dalla mera previsione dell'evento: si è, consapevolmente, entro una situazione rischiosa e per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altra biasimevole ragione ci si astiene dall'agire doverosamente.

Nell'individuazione della linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente, ciò che risulta dirimente è dunque l'atteggiamento psichico dell'agente che richiede, ai fini della configurabilità del dolo eventuale, l'accettazione di un definito evento e non la semplice accettazione di una situazione rischiosa, che afferrisce invece alla colpa cosciente. Inoltre, l'idea di accettazione dell'evento trova il suo presupposto in una valutazione che mette in conto, dopo appropriata ponderazione, l'evento medesimo come eventuale prezzo da pagare.

## IL COMMENTO

Venendo quindi ad esaminare, più dettagliatamente, l'argomento in questione, la corposa sentenza dedica ben 21 paragrafi alla tematica del "dolo eventuale o colpa cosciente", affrontando in primo luogo, partitamente, l'analisi della prima sentenza e della sentenza d'appello.

### LA SENTENZA DI PRIMO GRADO

Quanto alla sentenza di primo grado della Corte di Assise di Torino, si rileva che la stessa "richiama, condividendola, la giurisprudenza della Corte di cassazione che ha ravvisato nel dolo eventuale l'accettazione da parte dell'agente della concreta possibilità, intesa in termini di elevata probabilità, di realizzazione dell'evento accessorio allo scopo conseguito in via primaria. In quella giurisprudenza si afferma che l'agente pur non avendo avuto di mira un determinato accadimento, ha tuttavia

agito anche a costo che questo si realizzasse, sicché lo stesso non può non considerarsi riferibile alla determinazione volitiva", mentre "si versa invece nell'ambito della colpa cosciente, sempre alla stregua di tale giurisprudenza, quando l'agente abbia posto in essere la condotta nonostante la rappresentazione dell'evento, ma ne abbia escluso la possibilità di realizzazione, non volendo né accettando il rischio che quel risultato si verifici, nella convinzione o nella ragionevole speranza di poterlo evitare", con la precisazione che, nel dolo eventuale, occorre anche "una deliberazione con la quale l'agente subordina consapevolmente un determinato bene ad un altro". Posta tale premessa teorica, i Giudici di primo grado, avevano rinvenuto nel comportamento dell'amministratore delegato la sussistenza degli indicati requisiti individuanti il dolo eventuale, in quanto, lo stesso, "aveva perfetta consapevolezza dei fattori di rischio e dello stato di progressivo degrado dello stabilimento di Torino" e "dispose altresì deliberatamente l'accantonamento dei fondi antincendio esistenti", di talché, essendo peraltro una persona "preparata", "competente" e "scrupolosa", "si rappresentò la concreta possibilità, la probabilità del verificarsi un incendio, di un infortunio anche mortale sulla linea APL5" e, tuttavia, "in vista degli interessi economici perseguiti dall'azienda", omise "qualsiasi intervento di prevenzione antincendio così accettando il rischio dell'evento. Ciò a causa dell'azzeramento degli investimenti e degli interventi indispensabili, nonché dell'azzeramento delle condizioni minime di sicurezza indispensabili". Si concludeva, pertanto, che "l'imputato era ben consapevole delle implicazioni sottese alla scelta aziendale" e, "decidendo di non effettuare alcun intervento di prevenzione", agì "anche a costo che si verificassero eventi drammatici". Infine, si è escluso che avesse una qualsiasi rilevanza l'atteggiamento psicologico dell'imputato, il quale confidava che nulla accadesse, ritenendosi che "la speranza", per poter "limitare l'elemento soggettivo all'ambito della colpa cosciente, deve essere caratterizzata dalla ragionevolezza", il che, a parere della Corte, non poteva riscontrarsi nella fattispecie.

## LA SENTENZA DI APPELLO

Di contrario avviso fu invece la Corte di Assise di Appello, la quale reputò infondato il predetto assunto, evidenziando che "non è la previsione dell'evento bensì la volizione a differenziare il dolo eventuale dalla colpa cosciente" e che "l'accettazione del rischio non può avvenire per pura disattenzione, incuranza o mero disinteresse, ma a seguito di un'opzione, di una deliberazione con la quale l'agente consapevolmente sceglie fra l'agire accettando l'eventualità di commettere l'azione vietata e il non agire" e che "in ogni caso l'accettazione e la volizione hanno come oggetto non il rischio di evento ma esattamente l'evento di reato".

Censurando il giudizio di ritenuta irragionevolezza da parte dei primi Giudici circa le giustificazioni offerte dall'amministratore imputato sulla speranza che non si verificassero gli eventi di reato, si afferma invece che "la ricostruzione della discussa fattispecie dolosa richiede di mettere a confronto l'obiettivo perseguito dall'agente con l'evento di danno non voluto ma previsto come possibile quale conseguenza della condotta. Ed è proprio questo tipo di comparazione tra obiettivo perseguito ed eventi dannosi a risolvere in maniera nettamente negativa la verifica ipotetica. Scopo delle condotte era un obiettivo di risparmio o meglio l'accantonamento di fondi in vista del trasferimento degli impianti in Terni, dove sarebbero stati riutilizzati. A tali obiettivi vanno giustapposti gli eventi di reato: essi sono tecnicamente disastrosi. I danni prevedibili in caso di verifica dei reati per l'azienda sarebbero stati molteplici. Anche a voler accantonare le valutazioni di carattere morale connesse alla morte di dipendenti, rimangono danni di rilevantissima entità: la distruzione degli impianti, il blocco della produzione, il risarcimento dei danni per le morti, i danni all'immagine della società".

Pertanto, secondo la Corte di Assise di Appello, doveva concludersi che il disastroso evento verificatosi non poteva in alcun modo ricondursi ad una previsione accettata dall'amministratore, ma andava collocato nell'ambito di una responsabilità colposa.

## LA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE

La sentenza in commento, prendendo le mosse dalla nozione di dolo, passa in rassegna, esaustivamente, le teorie elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, scendendo poi ad analizzare la specifica casistica sul dolo eventuale ed enucleando meticolosamente, da questa, gli elementi individuanti tale figura di dolo, verificandone infine la congruenza rispetto al caso di specie.

## IL DOLO

Parlando di dolo, il punto di partenza non può che essere la definizione contenuta nell'art. 43 c.p. "*Elemento psicologico del reato*", in base alla quale il delitto "è *doloso o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione*".

Si tratta, come si vede, di una nozione complessa, nella quale vengono in gioco, da un lato, profili intellettivi o rappresentativi (l'evento deve essere "*preveduto*") e, dall'altro, profili volitivi (l'evento deve essere "*voluto*"). Il legislatore ha in tal modo coniugato le due tradizionali teorie sul dolo elaborate nel corso del tempo dalla dottrina, vale a dire la c.d. "teoria della rappresentazione" e la "teoria della volizione", a seconda del valore preponderante attribuito all'una o all'altra delle suddette componenti soggettive.

Tradizionalmente, nel diritto penale, il dolo viene distinto in tre categorie, a seconda della maggiore o minore intensità della volontà: **dolo intenzionale** (quando si ha di mira proprio la realizzazione di quel determinato evento), **dolo diretto** (quando si compie volontariamente una certa azione, rappresentandosi con certezza o alta probabilità il realizzarsi del conseguente evento) e **dolo eventuale**.

## IL DOLO EVENTUALE

Quest'ultima figura di dolo, che qui interessa, non è normativamente individuata, ma è frutto dell'elaborazione dottrinale e giurispru-

denziale e trova le sue radici nell'esigenza di punire fatti ritenuti antigiuridici e meritevoli della sanzione penale, in quanto determinati da una condotta criminosa, ancorché in via collaterale.

In particolare, si è argomentato che, se una persona si determina ad una certa condotta, malgrado la previsione che essa possa sfociare in un fatto di reato, ciò significa che **accetta il rischio implicito del verificarsi dell'evento** e, laddove avesse voluto sottrarsi a tale rischio, evidentemente non avrebbe agito. Con la conseguenza che, agendo comunque, accetta anche la verifica di tale evento e, quindi, ne risponde.

Il rimprovero che viene mosso all'agente non è quello di essersi comportato con leggerezza, ma di **avere volontariamente posto in essere una condotta, nonostante la concreta previsione di realizzare un illecito penale**.

È proprio questa concretezza della previsione che contraddistingue il dolo eventuale, differenziandolo dalla colpa cosciente, nella quale, invece, manca l'elemento della rappresentazione concreta.

Al riguardo, si fanno gli esempi classici del giocoliere che lancia i coltelli verso un'altra persona, o dell'automobilista che guida a velocità eccessiva in una strada affollata: in entrambi i casi, infatti, vi è sì una previsione della possibilità di cagionare un evento dannoso, ma essa è accompagnata dalla convinzione che, confidando nell'abilità personale, tale pregiudizio non si verificherà. Tale convincimento nient'altro significa se non che l'agente ha escluso dalla propria coscienza la possibilità positiva che l'evento si verificasse. In altri termini, come è stato sintetizzato da una parte della dottrina, la **colpa cosciente** si rivela caratterizzata dalla **previsione negativa che un fatto di reato non si realizzerà**, distinguendosi così dallo stato mentale di chi, rappresentatasi la possibilità di porre in essere una figura criminosa, non arrivi a superare questa posizione di dubbio.

Al contrario, quando **l'agente ha accettato la possibilità dell'evento, sia pure come risultato accessorio rispetto allo scopo della sua condotta, si può affermare che esso è**

**voluto** e, quindi, si rientra nel dolo eventuale. Secondo altra parte della dottrina, tesa a ricondurre la colpevolezza per accettazione del rischio nell'ambito del reato colposo, **il dolo eventuale deve essere invece caratterizzato da qualcosa di più della semplice accettazione** e identifica questo *quid pluris* nell'accettazione del rischio a seguito di un'opzione, di una deliberazione con la quale l'agente consapevolmente subordina un determinato bene ad un altro. Vi deve essere, cioè, la chiara prospettazione di un fine da raggiungere, di un interesse da soddisfare che, in un giudizio di valutazione comparata degli interessi in gioco, risulta preminente su tutti gli altri. In presenza di tali condizioni, **il risultato intenzionalmente perseguito trascina con sé l'evento collaterale**, con la conseguenza che l'evento viene ad essere considerato **come prezzo da pagare per il raggiungimento di un determinato risultato** e, quindi, risulta addebitabile al soggetto a titolo di dolo eventuale.

Le varie teorie elaborate dalla dottrina, che abbiamo sopra brevemente illustrato, sono analiticamente passate in rassegna nella sentenza in commento, la quale, conclusivamente, estrapola due orientamenti di fondo: un primo indirizzo che privilegia *"l'aspetto di scelta personale, il profilo intellettuale, razionale che sorregge la decisione per l'azione, da tenere distinto dagli aspetti per così dire emozionali dell'atteggiamento interiore"*, nel quale *"assume rilievo il livello di oggettiva probabilità dell'evento"*, di talché, *"è la previsione del risultato possibile, accompagnata dalla scelta di agire ciò nonostante, che implica una scelta e quindi un atto di volontà che coinvolge l'evento"*; un secondo indirizzo che, per evitare il rischio di una eccessiva astrazione, introduce un temperamento, *"considerando anche il concreto atteggiamento soggettivo di fronte al verificarsi del risultato, cioè tentando di cogliere se vi fu realmente, nella contingente irripetibile particolarità del caso, quell'atteggiamento concreto di accettazione del*

*risultato che contrassegna il dolo eventuale"*.

La Suprema Corte, pur rilevando la problematicità dell'individuazione di un atteggiamento psichico, ritiene sostanzialmente più condivisibile tale secondo orientamento, raccomandando un *"uso particolarmente cauto"* dell'istituto del dolo eventuale, mettendo in luce *"il pericolo di trasformare in dolo una responsabilità sostanzialmente colposa"*.

La sentenza passa quindi ad enunciare le pregresse pronunce giurisprudenziali in materia di dolo eventuale/colpa cosciente, rinvenendo la ripetizione delle stesse argomentazioni e oscillazioni presenti in dottrina, tanto da concludere che le varie formule giurisprudenziali via via adottate *"risultano scarsamente significative nella loro astrattezza"*.

Come giustamente evidenziato dalla Suprema Corte, la tematica del dolo eventuale, più semplicisticamente trattata nel passato in relazione ai reati comuni e ai tradizionali "tipi di autore", ha assunto attualmente una nuova connotazione e una primaria rilevanza in relazione alla commissione di reati nell'ambito di attività di base lecite, come la circolazione stradale, le relazioni sessuali, le attività imprenditoriali. Ciò ha comportato e comporta la necessità di un diverso e maggior approfondimento in ordine all'atteggiamento interiore, ai processi decisionali e alle motivazioni soggettive. Come si legge nella sentenza, sono comparsi nel processo penale *"soggetti mai visti prima sulla scena del crimine doloso, tradizionalmente popolato da persone che impugnano una pistola e sparano ad un avversario"*.

In ragione di ciò, sono stati enucleati alcuni particolari casi giurisprudenziali, sui quali la Suprema Corte si è specificamente soffermata.

### LA CASISTICA GIURISPRUDENZIALE

La prima fattispecie esaminata è quella dello storico caso *Oneda*,<sup>2</sup> che riguardava una bambina talassemica, bisognosa di trasfusione di sangue i cui genitori, avendo aderito alla fede religiosa dei testimoni di Geova, revocarono il

2 Cass.13.12.1983, n. 667, *Foro It.*, 1984, II, c. 361.

consenso alle pratiche emotrasfusionali. Inizialmente fu imposta la cura in forma coatta ma, nel proseguo, a causa di problemi burocratici verificatisi all'interno della struttura sanitaria, le trasfusioni furono rallentate con esito letale per la piccola. Dopo una prima condanna da parte della Corte di merito, che ritenne responsabili i genitori a titolo di dolo eventuale, la Suprema Corte cassò la sentenza ritenendo di escludere tale elemento soggettivo dando preminente valore all'affidamento da parte dei genitori che, per effetto del trattamento coattivo, potessero essere comunque praticate le cure dovute.

La seconda situazione esaminata riguarda l'ambito delle relazioni sessuali e il contagio del virus HIV, in relazione a casi in cui il soggetto infettato non aveva avvertito il *partner* della propria sieropositività, cagionandone il contagio.

L'orientamento prevalente della Corte di Cassazione<sup>3</sup> è stato quello di ritenere la responsabilità per il reato di lesioni personali gravissime a titolo di dolo eventuale.

In terzo luogo, viene trattato lo spinoso tema della guida spericolata o in stato di ubriachezza, cui sono seguiti eventi lesivi, terreno tipico della fattispecie colposa, in quanto connotata dalla palese violazione di regole cautelari, in piena aderenza al dettato dell'art. 43 c.p. che definisce il delitto "colposo", quando "l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline".

La questione ha trovato ampia eco anche sulla stampa, a causa dell'allarmante incremento di episodi di investimenti di innocenti passanti, con esiti spesso mortali, cagionati da pirati della strada sotto l'effetto dell'alcool o di sostanze stupefacenti.

La reazione a tale fenomeno è stata quella di cercare di far rientrare la condotta del guidatore nella sfera dei reati dolosi sotto il profilo del dolo eventuale.

Va però detto che la Suprema Corte ha privilegiato una interpretazione rigorosa, riconoscendo in via prevalente che fatti del genere siano qualificabili come omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento.<sup>4</sup>

A nostro avviso l'assunto è pienamente condivisibile in quanto non può prescindere dal fatto che il dolo eventuale è comunque una forma di dolo e che, a norma dell'art. 43 c.p., occorre pur sempre non soltanto la previsione, ma anche la volontà di cagionare l'evento. Diversamente, come ben è stato enunciato in una recente pronuncia di legittimità, evidenziata anche dalle Sezioni Unite<sup>5</sup> "si avrebbe la inaccettabile trasformazione di un reato di evento in reato di pericolo, con la estrema ed improponibile conclusione che ogni qualvolta il conducente di un autoveicolo attraversi col rosso una intersezione regolata da segnalazione semaforica, o non si fermi ad un segnale di stop, in una zona trafficata, risponderebbe, solo per questo, degli eventi lesivi eventualmente cagionati sempre a titolo di dolo eventuale, in virtù della violazione della regola cautelare e della conseguente situazione di pericolo scientemente posta in essere".

Altra interessante e importante decisione, ampiamente riportata nella sentenza in commento, conferma la valenza prevalente che deve essere attribuita, nella scelta tra dolo eventuale e colpa cosciente, all'elemento della volontà, affermando che "il criterio distintivo tra dolo eventuale e colpa cosciente deve essere ricercato sul piano della volizione. Nel dolo eventuale il rischio deve essere accettato a seguito di una deliberazione con la quale si subordina consapevolmente un determinato

3 Cass. (ud. 14.6.2001) 3.8.2001 n. 30425, *Riv. Pen.*, 2001, p. 924; Cass. (ud. 17.9.2008) 17.9.2008 n. 44712, *Rass. Foro Ari- anese*, 3, 2009, p. 97; Cass. (ud. 16.4.2012) 3.10.2012 n. 38388, *Fam. Dir.*, 7, 2013, p. 691; Cass. (ud. 25.10.2012) 20.2.2013 n. 8351, *CED Cassazione*, 2013.

4 Cass. (ud. 10.2.2009) 25.3.2009 n. 13083, *Dir. Pen. Proc.*, 5, 2009, p. 559; Cass. (ud. 24.6.2009) 9.7.2009 n. 28231, *CED Cas- sazione* 2009; Cass. (ud. 18.2.2010) 24.3.2010 n. 11222, *Foro It.*, 6, 2010, 2, c. 306; Cass. (ud. 5.4.2013) 13.5.2013 n. 20465, *Dir. Pen. Cont.*, 2013.

5 Cass. 24.3.2010 n. 11222, cit.



*bene ad un altro" e "non è quindi sufficiente la previsione della concreta possibilità di verificazione dell'evento lesivo, ma è indispensabile l'accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno che costituisce il prezzo (eventuale) da pagare per il conseguimento di un determinato risultato", di talché il giudice deve "attribuire rilievo centrale al momento dell'accertamento" ed "effettuare una penetrante indagine in ordine al fatto unitariamente inteso, alle sue probabilità di verificarsi, alla percezione soggettiva della probabilità, ai segni della percezione del rischio, ai dati obiettivi capaci di fornire una dimensione riconoscibile dei reali processi interiori e della loro proiezione finalistica".<sup>6</sup>*

Infine, le Sezioni Unite affrontano anche il tema del "**movente**", che ha assunto un ruolo determinante nel noto caso giudiziario di Marta Russo, la studentessa romana uccisa da un colpo di pistola esploso dalla finestra dell'istituto universitario.

In tale fattispecie, la Suprema Corte confermò la responsabilità dell'autore per omicidio colposo proprio muovendo dalla considerazione che non poteva ritenersi ragionevole che l'imputato avesse premuto il grilletto accettando il rischio di uccidere alla presenza di numerosi testimoni, essendo più plausibile la tesi che lo stesso non fosse consapevole di maneggiare un'arma carica, e che la maneggiò con imprudenza e imperizia. E, comunque, nell'incertezza tra le due possibili ipotesi, "*opera il canone della scelta più favorevole all'imputato*".<sup>7</sup> Da tale pronuncia è desumibile, pertanto, una regola di giudizio che può operare in tutti quei casi nei quali non vi sia certezza probatoria sull'esistenza del dolo eventuale, ma residuino dubbi sulla riconducibilità del fatto alla colpa cosciente ed è quella dell'applicazione del **generale principio del favor rei**.

### **CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DELLE SEZIONI UNITE**

Il lunghissimo excursus sulla dottrina e giuri-

sprudenza pregresse, non scevra di digressioni in campo filosofico e psicologico, denota la primaria importanza attribuita all'argomento dalla Suprema Corte, che ha voluto davvero mettere una pietra ferma sulla *vexata quaestio* del confine tra dolo intenzionale e colpa cosciente, affrontandola in maniera esaustiva, come si suol dire a 360 gradi.

La Corte **sposa decisamente l'approccio volontaristico**, più in linea e conforme al dettato normativo, troppo spesso forzato con interpretazioni estensive per seguire fini di politica criminale o venire incontro ad istanze giustizialiste del momento.

E afferma che "*dolo e colpa sono forme di colpevolezza radicalmente diverse, per certi versi antitetiche. Alla luce di tale diversità va pure letta la distinzione di cui si discute. Si vuol dire che le due figure, il dolo eventuale e colpa cosciente, appartengono a due distinti universi e da tale radicale diversità delle categorie al cui interno si collocano traggono gli elementi che le caratterizzano e le distinguono [...]: la struttura della previsione è diversa; diverso è l'evento; diverso è lo scenario dell'agire umano; diverso infine è l'animus*", di talché deve essere recisamente respinto quell'orientamento, ricorrente nella giurisprudenza, che individua nella colpa cosciente una previsione seguita da una controprevisione, vale a dire una previsione negativa circa la verifica dell'evento, mentre nel dolo eventuale vi sarebbe un dubbio irrisolto. Tale soluzione interpretativa, come si legge nella sentenza, svuoterebbe l'imputazione soggettiva di ogni reale contenuto volitivo riguardo al nesso tra condotta ed evento.

Infatti, ribadiscono le Sezioni Unite "*nel dolo si è in presenza dell'agire umano ordinato, organizzato, finalistico*". Vi è "*un processo intellettuale che, lungamente elaborato o subitaneamente sviluppatosi e concluso, sfocia pur sempre in una consapevole decisione che determina la condotta antiggiuridica. [...] Il dolo esprime la più intensa adesione interiore al fat-*

6 Cass. (ud.1.2.2011) 15.3.2011 n. 10411, *Foro It.*, 10, 2011, 2, c. 533.

7 Corte d'Assise Roma 13.9.1999 (*Scattono*), *Guida al Diritto*, 9, 1999, p. 8 e ss.

to, costituisce la forma fondamentale, generale ed originaria di colpevolezza; la più diretta contrapposizione all'imperativo della legge". Ed è proprio questo che giustifica "un trattamento sanzionatorio ben più severo di quello riservato ai comportamenti meramente colposi".

A ciò consegue che "nel dolo non può mancare la puntuale, chiara conoscenza di tutti gli elementi del fatto storico propri del modello legale descritto dalla norma incriminatrice" e, quindi, occorre "che l'evento oggetto della rappresentazione appartenga al mondo del reale, costituisca una prospettiva sufficientemente concreta, sia caratterizzato da un apprezzabile livello di probabilità. Solo in riferimento ad un evento così definito e tratteggiato si può istituire la relazione di adesione interiore che consente di configurare l'imputazione soggettiva".

Ben diversa è la colpevolezza colposa, caratterizzata dalla violazione di regole cautelari cui consegue la produzione dell'evento lesivo. In tal caso, "l'evento deve costituire concretizzazione del rischio che la cautela era chiamata a governare", mentre dal punto di vista soggettivo "è sufficiente che la connessione tra la violazione delle prescrizioni recate delle norme cautelari e l'evento sia percepibile, riconoscibile dal soggetto chiamato a governare la situazione rischiosa".

Nel caso della "colpa cosciente", si verifica una situazione più definita, in quanto "la verifica dell'illecito da prospettiva teorica diviene evenienza concretamente presente nella mente dell'agente", il quale, "pur consapevole della concreta temperie rischiosa in atto, si astenga dalle condotte doverose volte a presidiare quel rischio".

Si individua, pertanto, l'essenza della colpevolezza colposa con previsione dell'evento laddove "si è, consapevolmente, entro una situazione rischiosa e per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altra biasimevole ragione ci si astiene dall'agire doverosamente", mentre quella della colpevolezza dolosa per dolo eventuale si rinviene "sulla positiva adesione" da parte dell'agente "all'evento collaterale che, ancor prima che accettato, è chiaramente rappresentato".

La Suprema Corte demolisce fermamente la tesi che identifica il dolo eventuale con "l'accettazione del rischio", tenacemente sostenuta dal Procuratore Generale nel proprio ricorso avverso la sentenza della Corte di Assise d'Appello di Torino, affermando senza mezzi termini che tale espressione "è tra le più abusive, ambigue, non chiare, dell'armamentario concettuale e lessicale della materia in esame, utilizzata in giurisprudenza in forma retorica, quale espressione di maniera, per coprire le soluzioni più diverse".

Non possiamo che apprezzare la presa di posizione del più autorevole Consesso, che ha ricordato a tutti gli operatori del diritto l'importanza basilare del rispetto del fondamentale principio di legalità, evitando pericolose derive.

E infatti, è lo stesso Codice penale a stabilire nel dolo "una essenziale relazione tra la volontà e la causazione dell'evento" ed è qui "il nucleo sacramentale dell'istituto", mentre la mera accettazione del rischio sfugge alla componente volitiva e si colloca nell'alveo della colpa.

Come precisa il Collegio "trovarsi in una situazione di rischio, avere consapevolezza di tale contingenza e pur tuttavia regolarsi in modo malaccorto, trascurato, irrazionale, senza cautelare il pericolo, è tipico della colpa che, come si è visto, è malgoverno di una situazione di rischio e perciò costituisce un distinto atteggiamento colpevole, rimproverabile".

La Suprema Corte non si limita ad un'enunciazione dogmatica, ma fornisce un **elenco analitico** degli elementi che il giudice deve specificamente prendere in considerazione per verificare la sussistenza del dolo, che la Corte definisce come "**indicatori del dolo eventuale**".

Tra i principali, vengono specificamente menzionati:

- la lontananza dalla condotta *standard*;
- la personalità, la storia e le precedenti esperienze del soggetto;
- la durata e la ripetizione della condotta;
- la condotta successiva al fatto;
- il fine della condotta, la sua motivazione di fondo;

- la probabilità di verifica dell'evento, non però considerata in astratto, ma dal punto di vista dello specifico soggetto;
- le conseguenze negative o lesive anche per l'agente in caso di verifica dell'evento;
- il contesto lecito o illecito nel quale si verifica il fatto-reato;
- il grado di razionalità della scelta sottesa alla condotta;
- il giudizio controfattuale, in base al quale è possibile ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe astenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verifica dell'evento.

Il catalogo degli indizi per individuare il dolo eventuale è comunque aperto e va attagliato alla singola concreta fattispecie.

La Suprema Corte richiama a una speciale cautela, che deve essere sempre adottata per esprimere un giudizio di colpevolezza per dolo eventuale, evidenziando che *"il tema dell'accertamento del dolo eventuale mette in campo la figura del giudice"* e che *"questi potrà affrontare un'indagine tanto delicata e difficile come quella cui si è sin qui fatto cenno solo se abbia matura consapevolezza del proprio ruolo di professionista della decisione; e sia determinato a*

*coltivare ed esercitare i talenti che tale ruolo richiedono: assiduo impegno a ricercare, con le parti, i fatti fin nei più minuti dettagli; e ad analizzarli, soprattutto, con un atteggiamento di disinteresse, cioè di purezza intellettuale che consenta di accogliere, accettare senza pregiudizi il senso delle cose; di rifuggire da interpretazioni precostituite, di maniera; di vagliare e ponderare tutte le acquisizioni con equanimità"*.

Venendo dunque ad applicare i principi espressi e le regole enunciate, le Sezioni Unite, nella vicenda *Thyssen*, conferma quindi la **sussistenza di una responsabilità dell'amministratore delegato a titolo di colpa cosciente**, quale riconosciuta nella sentenza di appello, affermando la correttezza dell'assunto che il dolo eventuale *"implica non la semplice accettazione di una situazione rischiosa ma l'accettazione di un definito evento"* e che, inoltre, *"l'idea di accettazione dell'evento trova il suo presupposto in una valutazione che mette in conto, dopo appropriata ponderazione, l'evento medesimo come eventuale prezzo da pagare"*.

È questa – come si legge nella sentenza che si commenta – *"la corretta chiave di lettura per escludere recisamente il dolo eventuale e collocare la vicenda nella sede naturale: quella della colpa cosciente"*.